

presente regolamento. Al fine di garantire un'esecuzione efficace dei controlli ufficiali e un'adeguata tracciabilità delle partite, è opportuno che le norme stabilite nel presente regolamento consentano anche di avvalersi appieno delle possibilità di scambio delle informazioni sui controlli ufficiali e sulla tracciabilità delle partite offerte dal sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali ("IMSOC") o dai sistemi nazionali esistenti.

- (5) Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero dovrebbero autorizzare, a determinate condizioni, su richiesta dell'operatore, il trasferimento di una partita di merci a un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero designato per tale categoria di merci. In tal caso è opportuno che l'operatore fornisca alle autorità competenti il nome e il codice del sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces) del punto di controllo al quale la partita dovrebbe essere trasferita.
- (6) Nella misura necessaria per eseguire controlli di identità e fisici efficaci, è opportuno che le autorità competenti del posto di controllo frontaliero possano chiedere all'operatore di trasferire le merci a un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero. In tali casi le autorità competenti del posto di controllo frontaliero dovrebbero ottenere il consenso dell'operatore prima di autorizzare il trasferimento al punto di controllo. Il consenso dell'operatore dovrebbe essere necessario in considerazione dei costi di trasporto sostenuti dall'operatore o per evitare situazioni in cui le partite contenenti merci deperibili siano trasferite al punto di controllo che non è situato a una distanza adeguata dal posto di controllo frontaliero.
- (7) Al fine di limitare i rischi per la sanità delle piante o la salute pubblica, il trasferimento delle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e di alimenti e mangimi di origine non animale al punto di controllo dovrebbe essere autorizzato in base ai risultati soddisfacenti dei controlli documentali presso il posto di controllo frontaliero.
- (8) Al fine di garantire la tracciabilità delle partite, è opportuno che le autorità competenti del punto di controllo informino le autorità competenti del posto di controllo frontaliero in merito all'arrivo della partita. In assenza di tali informazioni, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero dovrebbero verificare con le autorità competenti del punto di controllo se la partita è arrivata al punto di controllo e, qualora da tale verifica emerga che la partita non è arrivata, dovrebbero informare le autorità doganali e le altre autorità di cui all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 ed avviare ulteriori indagini per determinare l'ubicazione effettiva della partita.
- (9) Affinché le autorità competenti siano in grado di effettuare controlli di identità e fisici efficaci sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, tali partite dovrebbero essere trasferite dal posto di controllo frontaliero al punto di controllo. Il trasferimento dovrebbe avvenire in modo tale da non causare un'infestazione o un'infezione ad altre piante, prodotti vegetali o altri oggetti. Per tale motivo gli operatori dovrebbero assicurarsi che l'imballaggio o il mezzo di trasporto siano chiusi o sigillati durante il trasferimento al punto di controllo. In casi specifici, le autorità competenti dovrebbero poter consentire che l'imballaggio o il mezzo di trasporto delle partite di legno di conifere non sia chiuso o sigillato durante il loro trasporto dal posto di controllo frontaliero al punto di controllo, se sono soddisfatte condizioni specifiche. In tali casi, il legno di conifere contenuto in tali partite dovrebbe essere stato coltivato o prodotto in una zona geografica di un paese terzo che condivide una frontiera terrestre con lo Stato membro per il quale l'autorità competente è responsabile e vi sono informazioni attestanti che il legno possiede lo stesso status fitosanitario in tale paese terzo e in tale Stato membro.
- (10) Al fine di organizzare controlli ufficiali efficaci, è opportuno che le autorità competenti, comprese le autorità doganali cui lo Stato membro ha conferito la responsabilità di eseguire controlli ufficiali o le autorità competenti presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero, possano eseguire controlli documentali a distanza dal posto di controllo frontaliero.
- (11) Nell'intento di garantire un'esecuzione efficace dei controlli ufficiali presso il punto di entrata nell'Unione diverso dal posto di controllo frontaliero, è opportuno che le autorità competenti, comprese le autorità doganali cui lo Stato membro ha conferito la responsabilità di eseguire controlli ufficiali, possano eseguire controlli documentali sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggette a controlli con frequenza ridotta, come stabilito nel regolamento (CE) n. 1756/2004 della Commissione (\*).

(\*) Regolamento (CE) n. 1756/2004 della Commissione, dell'11 ottobre 2004, che specifica le condizioni particolari riguardanti le prove richieste e i criteri per il tipo e il livello di riduzione dei controlli fitosanitari su alcuni vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 6).

